Politiche attive del lavoro – Decreto ministeriale n. 4/2018

6 Aprile 2018

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”no” min_height=”” hover_type=”none” link=””][fusion_text]

Il Ministero del Lavoro, con l’allegato decreto n. 4/2018, in attuazione dell’articolo 2 del D.lgs. n. 150/2015, ha definito le linee di intervento in materia di politiche attive del lavoro per il prossimo triennio e gli obiettivi specifici per il 2018.

Per il triennio 2018-2020, le politiche attive in materia di lavoro sono volte, in particolare, a garantire:

- l’implementazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, inclusa la scheda anagrafica e professionale del lavoratore e le comunicazioni obbligatorie, e del sistema informativo della formazione professionale;
- il potenziamento dei servizi per l’impiego, degli sportelli informativi e dei servizi alle imprese;
- il coordinamento dei programmi nazionali con quelli regionali;
- lo scambio di informazioni in cooperazione applicativa tra gli organi del Ministero del Lavoro, gli enti locali e gli enti previdenziali ed assistenziali;
- lo sviluppo della cooperazione applicativa tra i sistemi informativi sull’accreditamento per i servizi al lavoro;
- il rafforzamento dei sistemi di alternanza scuola-lavoro;
- il rafforzamento delle misure di sostegno per l’inclusione attiva (SIA) e del reddito di inclusione (REI);
- il coinvolgimento degli enti locali e del ministero del lavoro per la messa a regime del sistema informativo della formazione professionale (art. 15, d.lgs. n. 150/2015).

Tra gli obiettivi in materia di politiche attive del lavoro previsti dal decreto per l’anno 2018:

- l’erogazione dell’assegno di ricollocazione con chiusura della fase di sperimentazione;
- la definizione delle modalità di applicazione del principio di sussidiarietà;
- la definizione di unità di costo standard (UCS) e degli standard di servizio condivisi su tutto il territorio nazionale;
- lo sviluppo di nuove metodologie di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e di

rilevazione dei fabbisogni di competenze per l'inserimento e reinserimento al lavoro dei soggetti disoccupati;
- l'avvio di una strategia di contrasto alla disoccupazione di lunga durata;
- la promozione di iniziative volte a stabilire una continua interazione con i datori di lavoro, in particolare le Pmi, ai fini dell'incremento dei posti di lavoro;
- la definizione dei criteri di accreditamento dei servizi per il lavoro;
- lo sviluppo dei sistemi di monitoraggio e scambio di informazioni con l'INPS.

In allegato al decreto sono riportati gli indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi annuali e i livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento stabilisce, inoltre, che il Centro per l'impiego, decorsi inutilmente i trenta giorni dalla dichiarazione di disponibilità al lavoro o i quindici giorni dalla data di presentazione della Naspi, è tenuto a convocare il disoccupato entro il novantesimo giorno di disoccupazione.

Il disoccupato, percettore di Naspi, deve rendersi reperibile per ricevere le comunicazioni relative alle iniziative di politica attiva del lavoro a cui partecipare.

Il datore di lavoro, entro centoventi giorni dall'inizio della procedura per il ricorso all'integrazione salariale, comunica al Centro per l'Impiego i nominativi dei lavoratori beneficiari per cui è prevista una riduzione di orario superiore al 50% dell'orario di lavoro, calcolato su un periodo di 12 mesi. Il Centro per l'Impiego competente provvede a convocare i lavoratori entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Ministero Lavoro decreto 4_2018

Ministero Lavoro decreto 4_2018_All_A

Ministero Lavoro decreto 4_2018_All_B

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]